



Sacchetti in plastica: dal 1° gennaio nuove limitazioni e obbligo di cessione a titolo oneroso









Il prezzo delle borse va indicato sullo scontrino o sulla fattura

Dal 1° gennaio 2018 scattano le disposizioni previste dalla Legge 123/2017 sulla produzione e l'utilizzo delle borse in plastica, le quali si sostanziano in:

- **Limiti alle tipologie commerciabili** (in funzione dell'utilizzo, della quantità di materia rinnovabile contenuta e della dimensioni delle pareti)
- **Obbligo di cessione a titolo oneroso** e non gratuito, a seconda della tipologia, con indicazione visibile dell'importo sullo scontrino o sulla fattura (adattando se necessario i registratori di cassa)

La nuova normativa si applica a tutte le borse di plastica, con o senza manici. Sono incluse sia le borse distribuite ai consumatori per il **trasporto di merci o prodotti** (ad esempio le borse fornite alla cassa dei supermercati), sia quelle richieste a fini di igiene o fornite come **imballaggio primario per alimenti sfusi** (sono le borse che troviamo nei reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria, ecc.).

Vediamole nel dettaglio:

TIPO DI BORSE	CARATTERISTICHE CHE DEVONO POSSEDERE PER POTER ESSERE COMMERCIALIZZATE
BORSE "ULTRALEGGERE" UTILIZZATE COME IMBALLAGGIO PRIMARIO PER ALIMENTI SFUSI O FORNITE A FINI IGIENICI (reparti ortofrutta, panetteria, gastronomia, macelleria, pescheria, ecc) Biodegradabili, compostabili e con contenuto minimo di materia prima rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore della singola parete: < 15 µm • Certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili da marchi quali, ad esempio: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> • Contenuto minimo di materia prima rinnovabile, certificato EN 16640:2017 da organismi accreditati: almeno il 40% dal 1/1/2018 (50% dal 1/1/2020 e 60% dal 1/1/2021) • Conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti DM 21/3/1973 (regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06) • Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio: <i>"borsa per alimenti sfusi, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, con contenuto minimo di materia prima rinnovabile del...%, prodotta da..."</i>)
BORSE "LEGGERE" PER IL TRASPORTO (utilizzate ad esempio alla cassa) Biodegradabili e compostabili	<ul style="list-style-type: none"> • Certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili da marchi quali, ad esempio: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> • Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio: <i>"borsa il trasporto, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, prodotta da..."</i>)
BORSE "PESANTI" RIUTILIZZABILI PER IL TRASPORTO DI MERCI Plastica tradizionale, non biodegradabile, né compostabile	<p>MANIGLIA ESTERNA</p>  <ul style="list-style-type: none"> – Spessore della singola parete > 200 µm se utilizzate in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata) – Spessore della singola parete > 100 µm se utilizzate in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata) <p>MANIGLIA INTERNA</p>  <ul style="list-style-type: none"> – Spessore della singola parete > 100 µm se utilizzate in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata) – Spessore della singola parete > 60 µm se utilizzate in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata) <ul style="list-style-type: none"> • Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge (ad esempio: <i>"borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di...µm e % di plastica riciclata del...%, prodotta da..."</i>)

I produttori di borse dovranno fornire idonee indicazioni e informazioni ai consumatori. Si consiglia a tutti gli operatori di prestare grande attenzione in fase di acquisto delle borse, richiedendo ai fornitori garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

Per chi viola o elude la legge sono previste pesanti sanzioni (da **2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000 euro**).